

Meltex Ltd e Mesrop Movsesyan c. Armenia

Una disciplina di legge che non preveda, a carico degli enti adibiti al rilascio di licenze per la trasmissione radio-televisiva, l'onere di motivare le proprie decisioni, non offre una adeguata protezione contro interferenze arbitrarie della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla libertà di informazione e di espressione.

Fatto:

I ricorrenti sono un'emittente televisiva armena, La "Meltex Ltd", ed il suo presidente e fondatore, il sig. Mesrop Movsesian. Il caso riguarda il rifiuto, reiterato in sette differenti occasioni, da parte delle autorità Armene, di rilasciare licenza per la trasmissione radiotelevisiva.

Nel gennaio del 1991 il sig Movsesian fondò la "A1+", prima televisione indipendente in Armenia, unanimemente riconosciuta come una delle poche voci imparziali nel panorama televisivo di questo Paese. Il palinsesto di A1+ contemplava programmi di approfondimento di notizie interne ed internazionali, pubblicità e programmi di intrattenimento. Durante la campagna elettorale che precedette le elezioni presidenziali del 1995, l'emittente si rifiutò di trasmettere esclusivamente propaganda filo-governativa; tale atteggiamento le costò un provvedimento di sospensione della licenza. Il sig. Movsesian fondò una nuova azienda, la Meltex Ltd, e continuò l'esperienza avviata con A1+ con questa nuova struttura. Nel 1996 la Meltex aprì anche una scuola per giornalisti, cameraman e tecnici delle riprese; fu così in grado di formare un personale che, negli anni a venire, avrebbe trovato impiego anche in altre emittenti televisive. Nel gennaio 1997 fu concessa alla Meltex una licenza per la trasmissione televisiva di durata quinquennale.

Nel biennio 2000/2001 il sistema radiotelevisivo Armeno mutò notevolmente. Una legge di riforma dell'intero settore, approvata nell'ottobre del 2000, istituì la "Commissione Nazionale per le Radio e le Televisioni" ("NTRC"): si trattava di un ente pubblico composto da nove membri nominati direttamente dal Presidente Armeno, incaricato di rilasciare le licenze di trasmissione e di monitorare l'operato delle emittenti private. La stessa legge modificava anche la procedura di rilascio delle licenze, ora concesse dall'NTRC sulla base dell'esito di concorsi pubblici. Nel febbraio 2002 l'NTRC emise un bando di concorso per l'assegnazione di diverse frequenze di emittenza, inclusa la banda 37, la frequenza utilizzata, sino a quel momento, dalla Meltex. In aprile la banda 37 fu assegnata ad una diversa emittente, la Sharm Ltd, vincitrice della gara; l'NTRC, tuttavia, non motivò in alcun modo l'esito del concorso. Nello stesso mese le trasmissioni della Meltex furono interrotte, ragion per cui l'emittente partecipò, sempre senza successo, tra il maggio e il dicembre del 2003, a sette diverse gare per l'assegnazione di frequenze libere.

Il sig. Movsesian scrisse all'NTRC chiedendo di essere reso edotto delle ragioni che avevano portato all'esclusione della Meltex dall'assegnazione di una frequenza televisiva e dalla concessione della licenza di trasmissione. La risposta dell'NTRC non fu molto esaustiva, limitandosi a ribadire che l'unico compito dell'ente fosse quello di stabilire quale, tra le concorrenti, fosse la "migliore", e, sulla base di tale considerazione, di accordare o negare le licenze.

Il sig. Movsesian decise di ricorrere in giudizio per l'annullamento delle decisioni della NTRC, lamentando evidenti difetti di motivazione delle stesse. I Tribunali Armeni, tuttavia, rigettarono come infondati i ricorsi, considerando che i concorsi per le assegnazioni delle licenze si fossero svolti in ossequio alla legge.

Diritto:

I ricorrenti si rivolgono alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lamentando che la mancata concessione, nei confronti della Meltex Ltd, della licenza di trasmissione, reiteratasi per ben sette volte, si è concretizzata in una violazione dell'art. 10 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla libertà di espressione, giacché non è stata motivata in alcun modo dalle autorità Armene.

Sul punto la Corte dà ragione ai ricorrenti, stimando che il comportamento adottato dalla NTRC, nel suo complesso, abbia comportato un'interferenza nell'esercizio del diritto di espressione e di informazione.

Il ragionamento della Corte è il seguente: vero è che, come sostenuto dai Tribunali Armeni, le gare per l'assegnazione di frequenze si sono svolte in ossequio alla legge, ma è la legge stessa che, per come è formulata, si presta ad essere applicata in violazione alle disposizioni della Convenzione. L'art. 50 della legge di riforma del sistema radio-televisivo del 2000 definisce in maniera precisa i criteri che l'NTRC deve adottare allorché si trovi a valutare quale, tra le aziende concorrenti ad un bando per l'assegnazione di frequenze, sia la migliore candidata (ad esempio la disponibilità economica, l'esperienza del suo staff, lo spazio riservato, all'interno del palinsesto televisivo, a programmi prodotti in Armenia ecc.). La legge, tuttavia, non richiede che la concreta applicazione di detti criteri venga motivata. Nel caso di specie l'NTRC ha semplicemente annunciato i vincitori dei concorsi per l'assegnazione di frequenze, senza motivare le proprie decisioni, così come concessole dalla legge, nonostante i ricorrenti avessero chiesto delucidazioni in tal senso. La Meltex, insomma, non ha avuto modo di conoscere le ragioni che hanno portato l'NTRC ad escluderla dal beneficio della licenza di trasmissione e della concessione di una frequenza.

Una disciplina di legge che non prevede, a carico degli enti adibiti al rilascio di licenze per la trasmissione radio-televisiva, l'onere di motivare le proprie decisioni, non offre, ad avviso della Corte, una adeguata protezione contro interferenze arbitrarie della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla libertà di informazione e di espressione.

La Corte, richiamandosi alle linee guida stabilite dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel settore della regolamentazione del sistema radio-televisivo, ribadisce l'importanza, per ciò che concerne le procedure per l'assegnazione delle licenze di trasmissione, dei principi di trasparenza e di accessibilità agli atti. Le linee guida richiamate, tra l'altro, stabiliscono per esplicito: «Tutte le decisioni adottate [...] dalle autorità di regolamentazione [...] devono essere adeguatamente motivate». La Corte si richiama inoltre ad una Risoluzione adottata il 27 gennaio 2004 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, riguardante proprio il caso dell'Armenia, in cui si sosteneva che «la vaghezza della normativa interna vigente fa sì che all'NTRC siano attribuiti poteri del tutto discrezionali».

La Corte, dunque, conclude che vi è stata violazione dell'art. 10 della Convenzione, giacché l'interferenza esercitata dalle autorità Armene nel diritto dei ricorrenti alla libertà di espressione e informazione, concretizzatasi nel reiterato rifiuto di concedere licenza di trasmissione, non può ricevere giustificazione alla luce della corretta interpretazione delle norme della Convenzione. In base all'art. 41 della Convenzione, la Corte condanna lo Stato convenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di 30.000 Euro a titolo di equa soddisfazione.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:**Sentenza (Merito ed Equa Soddifazione)
- **Emessa da:**Camera
- **Stato convenuto:**Armenia
- **Numero ricorso:**32283/04
- **Data:**17.06.2008
- **Articoli:**10 , 29-3 , 34 , 35-3 , 41
- **Op. separate:**No